

## STUDI DI CONSULENZA AZIENDALE

Via Tacchi, 1 – Rovereto  
Tel. 0464 435144 Fax 0464 439210  
sito: [www.studiogpc.it](http://www.studiogpc.it)

Rovereto, 18 marzo 2019.

### CIRCOLARE 07/2019

#### L'invio telematico dei corrispettivi

*Rif. normativi:*

- DL 119/2018;
- art. 22 DPR 633/1972;
- art. 1 DPR 969/1996;
- art. 2 Dlgs 127/2015;
- provvedimento Agenzia Entrate del 28.02.2019;
- risoluzione Agenzia Entrate n. 33/E del 1.03.2019.

*Gentile Cliente,*

*il DL 119/2018 ha previsto, a partire dal 1° luglio 2019, l'obbligo di invio telematico dei corrispettivi per quei soggetti il cui volume di affari supera i € 400.000. Per tutti gli altri soggetti, a prescindere dall'importo, l'obbligo sarà vigente dal 1° gennaio 2020.*

## Nuovo adempimento

### Le novità normative per i corrispettivi

L'art. 22 del DPR 633/1972 prevede, per i commercianti al minuto, la certificazione dei corrispettivi tramite ricevuta o scontrino fiscale (salvo che il cliente non richieda la fattura).

Il DL 119/2018 ha innovato la precedente normativa prevedendo, per i **contribuenti** con un **volume d'affari superiore ad € 400.000**, l'invio telematico dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate a partire dal **1° luglio 2019**; per **tutti gli altri soggetti** l'obbligo decorre dal **1° gennaio 2020 a prescindere dal volume d'affari**. Ai fini della determinazione del volume d'affari è necessario prendere a riferimento il valore emergente dal modello IVA 2019 al 31.12.2018.

L'adempimento di tale obbligo prevede inevitabilmente la dotazione di **apposita strumentazione** in capo agli esercenti attività al dettaglio, e quindi di **registratori telematici** adatti allo scopo o di strumenti alternativi quali **portali web dedicati** (da individuare successivamente a cura dell'AdE). Come per le fatture elettroniche l'adempimento presuppone l'invio dei dati in **formato XML** (con eventuale termine di 5 giorni per il reinvio in caso di file scartato) e la conservazione sostitutiva.

Al nuovo obbligo si accompagna, a partire dal 1.1.2020, **l'abrogazione della tenuta del registro dei corrispettivi**; le uniche modalità di certificazione dell'operazione di compravendita (salvo eventuali esoneri) saranno quindi l'emissione o della fattura elettronica o dello scontrino fiscale "telematico".

In caso di corretta certificazione dell'operazione ma ritardata o omessa comunicazione, la sanzione è stabilita tra un minimo di € 250 ad un massimo di € 2.000 mentre in caso di omessa comunicazione o qualora sia eseguita per importi inferiori a quelli effettivi la sanzione è pari al 100% dell'imposta non documentata. In caso di non corretto funzionamento dei misuratori fiscali è prevista l'annotazione su un apposito registro dei corrispettivi, in assenza della quale la sanzione è pari 100% dell'imposta non indicata. La mancata tempestiva richiesta di intervento di manutenzione è punita invece con una sanzione da € 250 a € 2.000.

### Credito d'imposta per l'acquisto/adattamento di registratori telematici

In funzione del nuovo adempimento previsto per il 1.1.2020 (1.7.2019 per i contribuenti con volume d'affari superiore ad € 400.000) il Dlgs 127/2015 ha previsto un contributo sotto forma di **credito d'imposta** per l'**acquisto** e l'**adattamento** degli appositi strumenti per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi. Il contributo è previsto per il **50% della spesa** sostenuta e fino ad un **massimo** (per strumento) di **€ 250 per l'acquisto** e di **€ 50 per l'adattamento**.

Il contributo, concesso sotto forma di credito d'imposta, sarà usufruibile **esclusivamente in compensazione** attraverso modello F24 con il codice tributo 6899, riportando nel campo "anno di riferimento" l'anno di sostenimento della spesa. L'utilizzo sarà possibile a decorrere dalla prima liquidazione iva periodica successiva al mese di annotazione della fattura e a condizione che sia stata **pagata con modalità tracciabili**.

Il credito d'imposta non rientra nei limiti per la compensazione ex. Art. 1 c. 53 L. 244/2007 ed ex. 34 L. 388/200 e deve essere **indicato nella dichiarazione dei redditi** dell'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nelle successive fino a conclusione dell'utilizzo.

**Si prega di comunicare al Professionista di riferimento l'avvenuto acquisto/adattamento del registratore di cassa in modo da poter beneficiare del predetto credito.**

\*\*\*\*\*

Gli **Studi di Consulenza** rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

\*\*\*\*\*